



Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it  
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it  
www.areeprotetteappenninopiemontese.it  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Determinazione Dirigenziale n. 42                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | del 19/02/2025   |                |
| Oggetto:                                                | ZSC ZPS IT1180026 CAPANNE DI MARCAROLO: INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI OLEODOTTO FERRERA-FEGINO 12”-PUNTI 12-357, 07-358, 08-358 E 01-434 NEI COMUNI DI VOLTAGGIO E FRACONALTO (AL). PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II, VALUTAZIONE APPROPRIATA E CONTESTUALE ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELLA I° VARIANTE AL PIANO DELL’AREA DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (D.C.R. N. 307-52921 DEL 10 DICEMBRE 2009). |                  |                |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PDP n. 44 / 2025 | del 18/02/2025 |
| Determinazione Dirigenziale con rilevanza contabile: NO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
| Area: Tecnica                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
| Referente Istruttoria: Gabriele Panizza                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |
| Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                |

## IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese approvato con D.P.G.R. n. 13/2023/XI del 21/3/2023.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 2/2025 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”.





Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Habitat”.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Visto il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente pubblicate sul sito [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) “La procedura della valutazione di incidenza”.

Vista la Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01).

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte.

Considerato inoltre come la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 abbia ad oggetto: Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e di come lo stesso provvedimento, in attuazione dell’Intesa in oggetto richiamata recepisca formalmente le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, quale guida metodologica per la procedura di valutazione d’incidenza, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata sulla



Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019.

Richiamata la DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 “*Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte*”.

Visto il Decreto ministeriale del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) della regione biogeografica alpina e di 5 Z.S.C. della regione biogeografica continentale e di 1 Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte”, con il quale e' stata designata la Z.S.C. IT1180026 ”.

Vista la DGR n. 29-1195 del 16/03/2015 "Misure di conservazione per la fauna e gli habitat acquatici".

Vista la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745 “L.R. 19/2009 , art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”.

Vista la D.G.R. dell' 8 febbraio 2010, n. 36-13220 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”.

Vista la D.C.D. n. 13/2010 “Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 “Capanne di Marcarolo”, con la quale e' stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del S.I.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Visto il Piano dell'Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (I° Variante), avente valore di piano di gestione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista infine la D.G.E. n. 82/2010 “Procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n.19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in possesso dell'Ente Parco”.

Vista la nota prot. APAP n. 35 del 09/01/2024, con la quale il proponente ENI S.p.a. gestione oleodotti, inoltrava all'Ente di Gestione stanza di assoggetamento dell'intervento alla Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata.

Vista la nota dell'Ente di gestione prot. APAP n. 72 del 10/01/2025, con la quale veniva comunicato al proponente l'avvio del procedimento.





Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Vista la richiesta di integrazioni inoltrata al proponente, di cui al prot. APAP n. 153 del 21/01/2025.

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal proponente, di cui al prot. APAP n. 393 del 12/02/2025.

Tenuto conto dei documenti istruttori redatti in merito dal Funzionario Tecnico Gabriele Panizza, Responsabile del procedimento: Istruttoria di Valutazione di Incidenza, Livello II, Valutazione appropriata prot. APAP n. 462 del 18/02/2025, e del Funzionario Tecnico Arch. Chiara Bovone: Espressione di parere ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009) prot. APAP n. 474 del 19/02/2025, allegati alla presente Determinazione dirigenziale.

Vista l'Intesa 28 novembre 2019 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/ CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 con richiamo al par. 1.12 "Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza", punto 2.

## DETERMINA

di esprimere giudizio di Incidenza ambientale positivo comprendente misure di attenuazione e prescrizioni sull'intervento: Intervento per la copertura/messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera - Fegino 12” scoperto in alveo di Rio della Suia nel Comune di Voltaggio (AL), come di seguito specificate:

- I. Il proponente specifica nella documentazione progettuale come la durata dei lavori risulti preventivata in mesi 6. Il cronoprogramma deve in ogni caso rispettare il periodo di esclusione dei lavori dal 1° novembre al 30 aprile, risultando possibile effettuare l'intervento, a motivo della necessità di garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di interesse comunitario presenti, dal 1° maggio al 31 ottobre, nel periodo di validità della Valutazione appropriata (anni 5). A conferma, il proponente invia tramite PEC il cronoprogramma delle attività con la definizione della data di inizio lavori prevista, nel contesto della Comunicazione di cui al punto XII, ricompreso nella Relazione Tecnica di cui al punto XIII.
- II. Dovranno essere verificate e attuate le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua in osservanza a quanto previsto dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. In tal senso è possibile ricordare come la necessità di garantire la continuità longitudinale dei corsi d'acqua si definiva, oltre che dalle citate Misure di conservazione, anche dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi





Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, con richiamo a quanto riportato al punto 8 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074. Si ritiene pertanto necessaria una verifica da parte del proponente della necessità di posa in opera di elementi volti a garantire la continuità longitudinale del corso d'acqua, i quali devono essere realizzati contestualmente all'intervento, verificando preventivamente le condizioni di deflusso e predisponendo la documentazione tecnica funzionale all'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente. Il proponente notifica via PEC al Soggetto gestore le soluzioni tecniche di cui si prevede l'adozione, ponendo lo stesso in copia conoscenza nell'istanza di richiesta di autorizzazione all'Autorità idraulica competente, ove prevista. Il proponente comunica successivamente al Soggetto gestore via PEC l'inizio e fine lavori di realizzazione dell'opera di manutenzione straordinaria della tubazione (vedi anche punti XII, XIII e XIV).

III. Risulta necessario accertare prima dell'inizio lavori la presenza di anfibi e del gambero di fiume nell'area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni; la fauna rinvenuta dovrà essere oggetto di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle eventuali ovature e delle larve presenti nel tratto di torrente interessato, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata all'ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un'attenta raccolta ed ad una traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i lavori, inclusa la cantierizzazione. Delle operazioni di verifica e traslocazione deve essere stilata una idonea Relazione da parte del personale incaricato, da trasmettere all'Ente di gestione.

IV. In ogni fase delle lavorazioni, dovrà essere assicurata la messa in opera di ogni accorgimento volto ad assicurare la minimizzazione della torbidità a carico del corso d'acqua. Del pari, con richiamo all'art. 42, lett. b) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), il proponente è tenuto, sia nel contesto delle attività di organizzazione del cantiere che realizzativo delle fascinate spondali a progetto, ad assicurare un idoneo mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante il corso d'acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica. Per quanto riguarda le attività di organizzazione del cantiere, incluse le “piste temporanee”, il proponente è tenuto ad intervenire sulla vegetazione per lo stretto necessario. Considerando pertanto come il taglio/sfoltimento previsto debba avvenire nello stretto necessario ed entro una logica che possa favorire a fine lavori la capacità di ripristino dell'assetto naturaliforme della compagine arborea e arbustiva, a seconda delle condizioni stazionali verificate preliminarmente da esperti, deve essere prevista una restituzione tramite impianti di specie locali e/o altre soluzioni idonee a ricostituire l'aspetto originario del soprassuolo nel più breve tempo possibile.

V. Si richiama interamente l'art. 42 (Obblighi) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017) inclusa la lett. c) riguardante la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici.

VI. Al fine di individuare un canone realizzativo relativamente alla tipologia delle “piste provvisorie di cantiere”, nel contesto di cui alla presente istruttoria si ritiene opportuno fare riferimento al parametro, utilizzato anche nel contesto di interventi selvicolturali, per il quale piste temporanee devono presentare larghezza massima di mt. 3 e lunghezza non superiore a





Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

km 1.

VII. Le “piste provvisorie di cantiere” devono risultare oggetto di ripristino a fine lavori, prevedendone l’interdizione ai non autorizzati fino al ripristino delle condizioni antecedenti gli interventi.

VIII. Devono essere rispettate le condizioni d’obbligo di cui all’elenco a pag. 52 dello Studio di incidenza ( con riferimento al documento V.Inc.A. Appropriata\_Studio di Incidenza\_T. Lemme\_12.07.08.01\_REV1.pdf)

IX. Il proponente è tenuto alla puntuale sorveglianza delle attività di cantiere, prevedendo e ponendo in essere ogni misura di prevenzione e pronto intervento in caso del presentarsi di problematiche ambientali a carico del corso d’acqua e delle specie presenti; stante il rispetto delle procedure di cui alla Parte Sesta del Dlgs n. 152/2006, lo stesso notifica prontamente al Soggetto gestore ogni criticità o anomalia riscontrata, che possa configurare una perturbazione a carico degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, adottando tempestivamente le necessarie misure al fine di prevenire danni all’ambiente.

X. Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l’economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024 “Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della “Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive”, degli “Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte” e dell’aggiornamento degli “Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte” di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022”. Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell’area, dovrà adottare il protocollo di cui alle “Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale” (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all’introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. Questi elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>. Per la scelta del materiale vegetale vivo il proponente si attiene alle modalità ed all’elenco delle piante arboree/arbustive ammesse all’art. 41 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area 1° Variante del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR N. 307-52921





Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

del 10 dicembre 2009).

XI. Ai sensi della Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”, ed in particolare l’art. 12, tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i., con richiamo a quanto riportato al punto 5 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074: “(...) Oltre a quanto previsto dalla presente disciplina, la Provincia può prevedere l’adozione di ulteriori interventi o misure cautelari di mitigazione e ripristino ambientale, nonché il recupero e la reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto proponente.” è necessario richiedere presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria verifica funzionale alla necessità di autorizzazione alla messa in asciutta della sezione di alveo soggetta a intervento e il contestuale eventuale recupero ittico.

XII. Ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all’Intesa 28 novembre 2019 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l’autorizzazione è da considerarsi nulla. Inoltre, viene specificato come: “Il Proponente ha l’obbligo in ogni caso di comunicare l’avvio delle attività all’Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l’espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l’istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000”.

XIII. Come specificato al par. 2.2 della istruttoria di Valutazione appropriata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori di cui al punto XII, il proponente inoltra una Relazione tecnica redatta da esperti (materia forestale, agro ambientale, biologia, ecologia applicata e simili) comprendente:

- Il cronoprogramma previsto, nel rispetto della finestra temporale che prevede la possibilità di attuazione degli interventi dal 1° maggio al 31 ottobre (esclusione dal 1° novembre al 30 aprile), il quale deve prevedere un periodo di controllo di almeno anni 2 successivo agli interventi a progetto e ai ripristini post operam, al fine di consentire la sostituzione di eventuali fallanze e sostenere l’attecchimento della vegetazione messa a dimora e i ricacci naturali.
- Il dettaglio delle operazioni di verifica e traslocazione di anfibi e del gambero di fiume nell’area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni, di cui al punto III del presente capitolo;
- Il dettaglio riguardante la richiesta di verifica della necessità di messa in asciutta presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria, di cui al punto XI;
- L’esito della verifica di cui al punto II da parte del proponente della necessità di posa in opera di elementi volti a garantire la continuità longitudinale del corso d’acqua, comprendente il dettaglio delle eventuali soluzioni tecniche di cui si prevede l’adozione;
- Il programma dettagliato di ripristino post operam, con le specifiche realizzative e delle attività



previste inerenti le “piste temporanee di cantiere” e i dettagli relativi alla gestione del cantiere, per i quali deve essere prevista una restituzione tramite impianti di specie locali e/o altre soluzioni idonee a ricostituire l’aspetto originario del soprassuolo nel più breve tempo possibile.

XIV. Il proponente comunica via PEC all’Ente di gestione la fine lavori e l’avvio del ripristino post operam delle aree di cantiere e delle piste temporanee.

Di esprimere parere positivo ai sensi della I° Variante al Piano dell’Area del Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente valore di Piano di gestione della ZSC/ZPS, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Gli interventi ammessi nelle aree attraversate da condotte in espansione sono elencati all’interno dell’art.17 delle N.T.A., per i quali si prescrive in linea generale il migliore inserimento nel paesaggio circostante e rispettando il principio di mitigazione visiva, secondo i commi 9] e 10] del già citato articolo.
- Data la specificità dell’intervento previsto, il caso in oggetto non può essere valutato unicamente all’interno delle disposizioni relative all’impianto, ma è necessario fare riferimento alla complessità dell’intervento, configurandosi come la messa in atto di tecniche afferenti al campo dell’ingegneria naturalistica. Più nello specifico, il comma 5] dell’art. 34 delle N.T.A. include esplicitamente tra le opere di ingegneria naturalistica consentita gli “interventi stabilizzanti” che prevedono la realizzazione di fascinate, e gli “interventi combinati di consolidamento”, tra i quali è ammesso l’impiego di strutture gabbionate. Resta fermo il principio secondo cui ogni intervento dovrà essere condotto con tecniche atte a valorizzare le caratteristiche preesistenti del territorio, perseguendo il fine del minor impatto ambientale, secondo i commi 4] e 8] dell’art.34 delle N.T.A. Per le fascinate, in particolare, data la messa a terra di nuovi elementi vegetali, si rimanda al comma 3] dell’art. 41 delle N.T.A., contenente l’ “Elenco delle specie arboree/arbustive ammesse”, dal quale valutare le essenze vegetali più idonee da impiegarsi.
- Per quanto concerne le aree di cantiere, in mancanza di prescrizioni specifiche da Piano d’Area, si richiamano alcune pratiche per scongiurare l’impianto di specie vegetali alloctone, tra cui la pulizia (per quanto possibile) dei mezzi da cantiere prima dell’accesso al sito, con particolare attenzione per le superfici che andranno a contatto con il terreno e, nella previsione di aree di stoccaggio materiali, se necessarie, queste dovranno occupare la minor superficie di terreno possibile;

di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le vigenti norme nazionali e regionali in materia;

di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte, la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023. Si richiamano inoltre integralmente la DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 “Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, nonché le Misure di conservazione Sito Specifiche della ZSC ZPS approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017;





Aree Protette  
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

di evidenziare inoltre come, ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all'Intesa 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla;

di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al proponente, al Comune di Voltaggio, al Comune di Fraconalto, alla Competente Commissione per il Paesaggio, alla Regione Piemonte, Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), all'Ufficio tecnico e di vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ([www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegati: Istruttoria di Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata, prot. APAP n. 462 del 18/02/2025; Parere ai sensi della I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale, prot. APAP n. 474 del 19/02/2025.

IL DIRETTORE





Aree Protette  
**Appennino Piemontese**

**Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese**  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Andrea De Giovanni  
(firmato digitalmente)





Proponente: ENI S.p.a. gestione oleodotti

Oggetto: **Interventi per la messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12” - punti 12-357, 07-358, 08-358 e 01-434 nei Comuni di Voltaggio e Fraconalto (AL)**



Localizzazione: Comuni di Voltaggio e Fraconalto (AL)

Sito Natura 2000: ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Collocazione: interno al Sito Natura 2000 / parzialmente interno al Parco naturale regionale

Tipologia sottoposta a Valutazione: Progetto / Interventi

- **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA (DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i, art. 42 - Obblighi) ai sensi delle Misure di conservazione Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), Capo IV (Habitat acquatici - Ambienti delle acque correnti).**

**Documento istruttorio allegato alla Determinazione Dirigenziale**

Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico  
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
Via Umberto I n. 51, Salita Poggio - 15060 Bosio (AL)  
0114320196; 3356961652  
[gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it](mailto:gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it)

Termini procedurali:

- Istanza proponente: prot. APAP n. 35 del 09/01/2025
- Comunicazione avvio Procedura: prot. APAP n. 72 del 10/01/2025
- Richiesta di integrazioni: prot. APAP n. 153 del 21/01/2025
- Ricezione integrazioni: prot. APAP n. 393 del 12/02/2025

Natura dell'intervento: Interventi per la messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12” - punti 12-357, 07- 358, 08-35 e 01-434.

Documentazione acquisita: Format Valutazione Appropriata, Studio di incidenza ambientale ed elaborati progettuali, documentazione integrativa.



## 1. Premessa

La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - Valutazione appropriata sul Progetto, ai sensi delle MdC Sito specifiche, Capo IV (Habitat acquatici - ambienti delle acque correnti) è attivata in virtù dei possibili effetti che il progetto può provocare sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. La Procedura per la Valutazione di incidenza deve quindi individuare e valutare i principali effetti che un intervento può provocare sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica *"Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC"* redatto dalla Oxford University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

Nel rispetto degli specifici obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS, la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti Natura 2000 prevedono da parte dell'Ente Gestore l'adozione di opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nel sito (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantirne il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione.

L'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE specifica: *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo"*.

Il documento della Commissione europea "La gestione dei Siti Natura 2000, guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat - Unione Europea, 2019" specifica che: *"Il concetto di incidenze "significative" non può essere trattato in maniera arbitraria. In primo luogo, la direttiva usa questo termine in un contesto oggettivo (ossia senza legarlo a formule discrezionali). In secondo luogo, l'interpretazione di che cosa s'intende per "significative" deve seguire un approccio omogeneo per garantire un funzionamento coerente della rete Natura 2000. Pur essendo necessaria una certa obiettività nell'interpretare la portata del termine "significative", questa obiettività non può essere però separata dalle caratteristiche specifiche e dalle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere molto importanti per determinare in maniera più precisa le sensibilità di conservazione (C-127/02, punti 46-48)." (...)* *"La significatività varia a seconda di fattori quali entità dell'impatto, tipo, portata, durata, intensità, tempistica, probabilità, effetti cumulativi e vulnerabilità di habitat e specie interessati. In un simile contesto, è evidente che ciò che può essere significativo in relazione a un sito, può non esserlo con riferimento a un altro sito"*. Di qui risulta evidente l'impossibilità di definire a priori categorie di progetti o piani che possono determinare incidenze significative, essendo ogni sito dotato di proprie specificità, criticità e sensibilità ambientali che devono essere analizzate caso



per caso. Nel contempo, viene sancito come *“Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe”*. Si specifica inoltre che *“La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto”*. Le misure precauzionali per evitare il degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate anche all’esterno dei Siti. L’ambito di applicazione del Principio di precauzione alla gestione dei Siti Natura 2000, in particolare per quanto concerne la Valutazione appropriata di interventi con dichiarazione di interesse pubblico, è definito dal *“Documento di orientamento sull’art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE”* (Commissione europea, 2007/2012).

Il Soggetto gestore effettua la valutazione sulla base delle più aggiornate e funzionalmente idonee conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

• **Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/CEE)**

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

• **Degrado:** il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale

• **Perturbazione significativa:** a differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne le specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione di una specie, definito in base ai parametri di cui all’art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico, in ciascun Sito, al fine del mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In particolare si definisce perturbazione significativa:

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della specie nel Sito.

Il tema della gestione dei corsi d’acqua all’interno del Sito è stato oggetto di approfondimenti nel contesto di una Procedura decisionale partecipata (GOPP - Goal Oriented Project Planning) coordinata dall’EGAP Appennino Piemontese ad



integrazione del Piano di gestione. In tale occasione, sono state redatte Misure di conservazione Site specifiche per gli habitat acquatici (DGR n. 29-1195 del 6/3/2015; DGR n. 6-4745 del 9/3/2017 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-alessandria>).

## **2. Valutazione appropriata (Opportuna valutazione)**

*L'opportuna valutazione si prefigge di valutare le implicazioni che il piano o progetto, da solo o congiuntamente ad altri piani o progetti, può avere per gli obiettivi di conservazione del sito.*

*Le relative conclusioni dovrebbero consentire alle autorità competenti di accertare se il piano o progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato. L'opportuna valutazione si concentra quindi nello specifico sulle specie e/o sugli habitat per i quali è designato il sito Natura 2000.*

*(Comunicazione della Commissione – Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE - G.U. UE, 2021).*

### **2.1. Descrizione (raccoliere informazioni sul progetto e sul sito Natura 2000 interessato)**

Il progetto (cfr. Studio di incidenza, pag. 5) riguarda il contesto di intervento per la Messa in Sicurezza dell'Oleodotto Ferrera – Fegino 12", nel Comune di Voltaggio (AL), prevedendo (Studio di incidenza, pag. 9): *“opere di protezione contro gli effetti erosivi e di trascinamento della corrente, in corrispondenza dei punti identificativi di aree prossime all'Oleodotto Ferrera-Fegino 12” afferenti ai corsi d'acqua”.*

Le Misure di conservazione Site specifiche della ZSC/ZPS (art. 42, comma 1, lett. d) evidenziano la necessità di assoggettamento alla Procedura per la valutazione di incidenza di Piani, progetti, interventi o attività interessanti in modo diretto o indiretto gli ambienti ad acqua correnti del Sito *“(..). inteso alla scala di bacino dei Torrenti Gorzente, Piota, Lemme e Stura (...).”* In base alla norma, consegue pertanto come anche interventi localizzati sugli affluenti del Torrente Lemme esterni alla ZSC/ZPS, ma interessanti il corso d'acqua nella porzione in cui esso è ricompreso all'interno del Sito, come nel caso in questione, debbano essere ricompresi nella Valutazione di incidenza e di conseguenza oggetto della presente istruttoria.

Lo Studio di incidenza (pag. 21) specifica come: *“Vista ed accertata la rischiosità della situazione attuale, che vede coinvolte opere prossime all'oleodotto Ferrera-Fegino 12”, si può affermare che si rendono necessari interventi di messa in sicurezza dell'oleodotto e delle opere adiacenti. (...) Le presenti proposte progettuali prevedono opere di protezione contro gli effetti erosivi e di trascinamento della corrente, in corrispondenza dei punti identificativi di aree prossime all'Oleodotto Ferrera-Fegino 12” afferenti ai corsi d'acqua (...) Relativamente alle fascinate e i gabbioni, indipendentemente dal punto di intervento, saranno caratterizzate dalla stessa estensione, pari a circa 5 metri sia a monte che a valle delle sezioni interessate. Questo per garantire una maggiore stabilità delle strutture, assicurando nel contempo che il flusso naturale delle acque non venga significativamente alterato”.*






Fig. 1: Studio di incidenza, pag. 7 - localizzazione degli interventi di messa in sicurezza

In particolare sono previsti:

PUNTO 08.358: Monitoraggio con inclinometro.

PUNTO 01.434: Pulizia delle sponde ed opere di ingegneria naturalistica con realizzazione di fascinate e gabbioni.


PUNTO 12.357: Pulizia e opere di ingegneria naturalistica sulle sponde dell'alveo, con realizzazione di fascinate.

PUNTO 07.358: Realizzazione di una platea con micropali, per la protezione del fabbricato (Cabina WM-15).

### Caratteristiche dei punti di intervento


I. PUNTO 08.358: Monitoraggio con inclinometro.

*“In prossimità del punto 08.358 verrà posizionato un sistema di inclinometri e piezometri. L'inclinometro è lo strumento che consente di misurare gli spostamenti a componente orizzontale del terreno a diverse profondità dei punti all'interno di un tubo inclinometrico ancorato al terreno rispetto ad una verticale (sondaggio)”.*



II. PUNTO 01.434: Pulizia delle sponde ed opere di ingegneria naturalistica con realizzazione di fascinate e gabbioni.

*“In prossimità del punto 01.434, in seguito alla pulizia dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, con rimozione di detriti e ceppaie, si provvederà alla realizzazione di fascine con materiale vegetale vivo. Questo intervento ha lo scopo di contenere e proteggere il rilevato, stabilizzando il terreno e prevenendo l'erosione superficiale. Le fascine, grazie alla capacità del materiale vegetale vivo di radicare e crescere, offriranno un supporto duraturo e naturale, contribuendo alla stabilità delle sponde e favorendo la vegetazione riparia. Parallelamente, per garantire una protezione ulteriore e una regimentazione efficace del corso d'acqua, verrà realizzata un'opera di sostegno del fianco dell'argine utilizzando gabbioni. I gabbioni, strutture in rete metallica riempite di pietre o ciottoli, saranno posizionati lungo il fianco dell'argine, raggiungendo un'altezza di circa 1 metro dal piano campagna. Queste strutture robuste non solo forniranno una protezione contro l'erosione fluviale, ma aiuteranno anche a mantenere la stabilità dell'argine, distribuendo e dissipando l'energia del flusso dell'acqua”.*



III. PUNTO 12.357: Pulizia e opere di ingegneria naturalistica sulle sponde dell'alveo, con realizzazione di fascinate.

*“In prossimità del punto 12.357, le prime operazioni da effettuare saranno focalizzate sulla pulizia dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua. Questa fase iniziale prevede l'asportazione di detriti, ceppaie e altri materiali che possono ostacolare il flusso dell'acqua e contribuire all'erosione delle sponde. Successivamente, verranno realizzate delle fascine utilizzando materiale vegetale vivo (...)”*





IV. PUNTO 07.358: Realizzazione di una platea con micropali per la protezione del fabbricato (Cabina WM-15)



La documentazione di progetto comprende il Format Valutazione appropriata; lo Studio di incidenza (pag. 51) riporta in aggiunta una “matrice di Screening”, la quale in evidenza risulta intesa a fornire elementi di dettaglio in relazione alle lavorazioni inerenti i punti di intervento a progetto. In particolare (pag. 52), viene fornito un elenco di n. 18 condizioni d’obbligo di cui si prevede l’applicazione, a tutti gli effetti un elenco di modalità realizzative adottate in fase di cantiere, discusse nel prossimo paragrafo. Tra queste, figura l’indicazione di un cronoprogramma così definito: *“il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 01/08 – 29/02 al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale”*. In relazione alla definizione di un cronoprogramma in grado di garantire l’assenza di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie di Allegato II e IV presenti, occorre tuttavia tenere conto del periodo riproduttivo del gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* e di diapausa delle specie di anfibi, in relazione al rischio di possibili effetti sulle popolazioni. In tal senso, nel contesto del par. 2.2 “Analisi” della presente istruttoria vengono fornite specifiche prescrizioni.



| <b>Si tratta di informazioni note o disponibili?</b>                                                                                                                                       | <b>✓ / X</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Informazioni sul progetto/piano</b>                                                                                                                                                     |              |
| Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito                                                                                                                  | <b>X</b>     |
| L'area o la superficie che il piano è destinato ad occupare                                                                                                                                | <b>X</b>     |
| Dimensioni e altre specifiche del progetto                                                                                                                                                 | <b>X</b>     |
| Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che possono avere conseguenze sul sito | <b>X</b>     |
| Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro possono incidere sullo stato del sito                                                                       | <b>X</b>     |
| La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 2000                                                                                                       | <b>X</b>     |
| Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dell'ente o agenzia incaricata dell'autorizzazione                                                                                      | <b>X</b>     |
|                                                                                                                                                                                            |              |
| <b>Si tratta di informazioni note o disponibili?</b>                                                                                                                                       | <b>✓ / X</b> |
| <b>Informazioni sul sito</b>                                                                                                                                                               |              |
| Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000                                                                                                                                          | <b>X</b>     |
| Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione del sito                                                                                 | <b>X</b>     |
| Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)                                                                                                                                     | <b>X</b>     |
| Condizioni effettive di base del sito                                                                                                                                                      | <b>X</b>     |
| Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all'allegato I o alle specie indicate all'allegato II                                                                 |              |
| Composizione fisico-chimica del sito                                                                                                                                                       | <b>X</b>     |
| Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia                                                                                                                            | <b>X</b>     |
| Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti                                                                                                                                  | <b>X</b>     |
| Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l'integrità del sito                                                                         | <b>X</b>     |
| Le influenze stagionali sugli habitat indicati all'allegato I e sulle specie indicate all'allegato II                                                                                      | <b>X</b>     |
| Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro                                 | <b>X</b>     |

*Tabella 1: Check list delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata*



## 2.2. Analisi

(valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti; accertare la possibilità che il piano o il progetto possa avere o meno effetti negativi sull'integrità dei siti).

- **Valutazione dei possibili effetti**

Come più sopra accennato, lo Studio di incidenza (pag. 51) riporta, in aggiunta alla trattazione generale degli interventi, una “matrice di Screening”, la quale in evidenza risulta intesa a fornire elementi di dettaglio in relazione alle lavorazioni inerenti i punti a progetto. In particolare (pag. 52), viene fornito un elenco di n. 18 condizioni d’obbligo di cui si prevede l’applicazione, a tutti gli effetti un elenco di modalità realizzative adottate in fase di cantiere. Le voci corrispondenti risultano mutate dal “Format di Screening” di cui alla D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023; le specifiche trattate nello Studio di incidenza risultano in ogni caso funzionali alla Valutazione appropriata, in quanto dettagliano il contesto realizzativo in modo relazionale alla normativa vigente, in funzione della esigenza di fornire il dettaglio del quadro applicativo degli interventi previsti:

### 1. Cronoprogramma

Viene indicato quale arco temporale di previsione delle fasi realizzative il periodo 01/08 – 29/02, “*al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico*”. Tuttavia, in funzione della necessità di individuare un arco temporale in grado di assicurare il minore impatto sulle popolazioni di specie di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE, occorre evidenziare come in corrispondenza dell’area di progetto (Torrente Lemme e affluenti) siano presenti anfibi, tra cui la rana appenninica *Rana italica* (All. IV Dir. 92/43/CEE) e il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (All. II e V Dir. 92/43/CEE). In tal senso, le lavorazioni devono evitare il periodo invernale, in quanto riproduttivo del gambero di fiume; inoltre, in periodo invernale gli anfibi risultano interrati, motivo per il quale non ne risulterebbe possibile la traslocazione dal sito di scavo. **Si ritiene pertanto necessario evitare ogni intervento dal 1 novembre al 30 aprile entro il quinquennio di validità della Valutazione appropriata.**

### 2. Vegetazione, aree di cantiere e accessi

In relazione alla viabilità, viene specificato come: “*per accedere all’area interessata dal progetto/intervento/attività non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti*”. Lo Studio di incidenza (pag. 54), nello specificare l’assenza di apertura o sistemazione di piste di accesso alle aree di cantiere, prevede tuttavia una eccezione in relazione alla “*(...) sistemazione di piste provvisorie di cantiere, previo taglio/sfoltimento di vegetazione spontanea esistente. Ad ogni modo, in sede di svolgimento delle attività propedeutiche all’esecuzione delle opere, alla comunicazione inizio lavori, saranno forniti maggiori dettagli in merito*”. In relazione al “taglio/sfoltimento” di vegetazione e alle fasi di cantiere, in aree prospicienti i corsi d’acqua e in relazione alla presenza di specie di interesse comunitario, occorre in primis fare riferimento a quanto previsto dalle



MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017). Si riportano di seguito, con intento non esclusivo, alcune prescrizioni riferibili agli interventi in progetto:

- Capo II, Invertebrati., art. 68 comma 1 lett. b) è vietato l'abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
- Capo II, Invertebrati, art. 69 (presenza di *Austropotamobius pallipes*), comma 1 lett. b), è vietata la ceduzione (taglio) a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie.
- Capo III, Anfibi, art. 71 (Presenza di *Speleomantes strinatii*), comma 1 è vietato: lett. a) il taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua; lett. b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.
- Per quanto riguarda gli habitat forestali, in riferimento al Capo I, art. 12 (Divieti), risultano vietati l) il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei di qualunque specie, sia in popolamenti arbustivi che nel sottobosco di cenosi arboree, nonché la completa asportazione del legno morto in piedi o a terra. o) utilizzare o danneggiare, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli individui di cerro-sughera (*Quercus crenata*), sorbi (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*), nespolo (*Mespilus germanica*), specie mesofile (ontano nero *Alnus glutinosa* e tiglio *Tilia cordata*), erica arborea (*Erica arborea*), ginepro comune (*Juniperus communis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*), ritenute di particolare valore naturalistico. p) non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazioni fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm (...)

La natura delle "piste provvisorie di cantiere" è tale per cui, al fine della realizzazione degli interventi, risulta necessario provvedere allo sfoltimento della vegetazione per lo stretto necessario, senza asportazione della lettiera, garantendo la possibilità di successiva rinnovazione e il ripristino *post operam* della vegetazione interferita; occorre in ogni caso osservare il divieto di taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei di qualunque specie, sia in popolamenti arbustivi che nel sottobosco di cenosi arboree, nonché la completa asportazione del legno morto in piedi o a terra, relegando lo sfoltimento della vegetazione al minimo indispensabile, dettagliandone le modalità in apposita Relazione tecnica da inoltrare all'Ente di gestione contestualmente all'inizio lavori. Inoltre, occorre che il proponente provveda, a meno di motivate esigenze tecniche e di sicurezza, alla tutela in fase realizzativa delle specie di interesse conservazionistico sopra citate e al rispetto da quanto previsto dalle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS.

Considerando pertanto come il taglio/sfoltimento previsto debba avvenire nello stretto necessario ed entro una logica che possa favorire a fine lavori la capacità di ripristino dell'assetto naturaliforme della compagine arborea e arbustiva, a seconda delle condizioni stazionali verificate preliminarmente da esperti, deve



essere prevista una restituzione tramite impianti di specie locali e/o altre soluzioni idonee a ricostituire l'aspetto originario del soprassuolo nel più breve tempo possibile.

Al fine di individuare un canone realizzativo relativamente alla tipologia di tali "piste provvisorie di cantiere", nel contesto di cui alla presente istruttoria si ritiene opportuno fare riferimento al parametro, utilizzato anche nel contesto di interventi selvicolturali, per il quale piste temporanee devono presentare larghezza massima di mt. 3 e lunghezza non superiore a km 1.

Le "piste provvisorie di cantiere" devono risultare oggetto di ripristino a fine lavori, prevedendone l'interdizione ai non autorizzati fino al ripristino delle condizioni antecedenti gli interventi. Pertanto, in riferimento al trattamento della vegetazione nel contesto degli accessi temporanei alle aree di cantiere, in allegato alla comunicazione di inizio lavori deve essere inoltrata via PEC all'Ente di Gestione una Relazione tecnica comprendente il dettaglio realizzativo e delle attività previste, incluso il programma di ripristino post operam, redatta da esperti in materia forestale, agro ambientale, ecologia applicata e simili. La Relazione deve contenere il cronoprogramma, il quale deve prevedere un periodo di controllo di almeno anni 2 successivo agli interventi a progetto e ai ripristini post operam, al fine di consentire la sostituzione di eventuali fallanze e sostenere l'attecchimento della vegetazione messa a dimora e i ricacci naturali.

A livello vegetazionale, lo Studio di incidenza (pag. 52), riporta un elenco di condizioni realizzative, le quali, declinate entro un contesto tecnico previsionale, devono essere osservate in ogni fase di realizzazione degli interventi a progetto.

Per quanto riguarda le aree di cantiere, lo Studio di incidenza (pag. 54) riporta come: *"il cantiere sarà organizzato in modo tale da minimizzare le aree di stoccaggio, con consegne giornaliere e di immediato uso di tutti i materiali da impiegare per la realizzazione dell'intervento. Ad ogni modo, in sede di svolgimento delle attività propedeutiche all'esecuzione delle opere, alla comunicazione inizio lavori, saranno forniti maggiori dettagli in merito".* Tali dettagli riferiti alla gestione del cantiere si ritiene debbano essere inclusi e argomentati entro la Relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio lavori.

### 3. Opere di protezione delle tubazioni interessanti corsi d'acqua

La messa in opera degli interventi di protezione e messa in sicurezza delle tubazioni dell'oleodotto interessanti direttamente rii affluenti del Lemme riguarda i punti 01.434 (situato sia all'interno della ZSC/ZPS che del Parco naturale regionale) e 12.357, per i quali viene specificato come: *"Le presenti proposte progettuali prevedono opere di protezione contro gli effetti erosivi e di trascinarsi della corrente, in corrispondenza dei punti identificativi di aree prossime all'Oleodotto Ferrera-Fegino 12" afferenti ai corsi d'acqua (...) Relativamente alle fascinate e i gabbioni, indipendentemente dal punto di intervento, saranno caratterizzate dalla stessa estensione, pari a circa 5 metri sia a monte che a valle delle sezioni interessate".*



Le operazioni di messa in sicurezza prevedono quindi (cfr. Studio di incidenza, pag. 54): *“In prossimità del punto 01.434 e del p. 12-357, in seguito alla pulizia dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, con rimozione di detriti e ceppaie, si provvederà alla realizzazione di fascine con materiale vegetale vivo. Per la scelta del materiale vegetale vivo ci si atterrà alle modalità ed all'elenco delle piante arboree/arbustive ammesse all'art. 41 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area 1° Variante del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR N. 307-52921 del 10 dicembre 2009). Per i gabbioni del p. 01-434 è previsto l'impiego di soli materiali naturali, consistente in pietrame prevalentemente rinveniente dallo scavo effettuato in sito, eventualmente integrato con materiale proveniente da cava e compatibile con il materiale esistente in sito”.*

La messa in sicurezza della tubazione dell'oleodotto Ferrera-Fegino 12” risulta necessaria a garantire la tenuta della infrastruttura, la quale interseca in più punti corsi d'acqua afferenti il bacino del Torrente Lemme; per tale motivo gli interventi risultano anche a garanzia della necessità di evitare contaminazioni dell'ambiente dovute a fuoriuscite di greggio.




Figura 4.2-1: Particolare sezione 3.1\_Punto 01.434




Figura 4.3-1: Particolare sezione 3.5\_Punto 12.357

In relazione alle modalità realizzative degli interventi, lo Studio di incidenza (pagg. 52 e 53) fornisce un elenco di condizioni che il proponente si impegna ad osservare a garanzia del corretto inserimento ambientale delle lavorazioni:

- Saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di





- non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- Il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori
  - Saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
  - Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
  - Nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
  - Si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
  - Si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;
  - Prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti;
  - Lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica.
  - Sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti;
  - L'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega.

Per quanto riguarda lo stato del fondo alveo successivo alla realizzazione dell'intervento, lo Studio di incidenza, nel delineare le caratteristiche dell'intervento in relazione alle esigenze ecologiche, assicura la necessità di garantire l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti e il mantenimento del regime idrico superficiale. In tal senso, è previsto un rivestimento in geotessuto interessante le sponde; si **considera in ogni caso come risultati necessario ridurre al minimo indispensabile l'intervento sulla vegetazione riparia**, interessando esclusivamente il tratto di messa in sicurezza, il quale ammonta a mt. 5 sia a monte che a valle dell'area di intervento.

Si ricorda in ogni caso come l'alveo debba presentarsi il più possibile privo di discontinuità: in tal senso, si specifica come risulti necessario attuare verifiche finalizzate a individuare le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua, in osservanza dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, lo Studio di incidenza (pagg. 49-50) specifica come la durata presunta del cantiere sia pari a circa sei mesi.

In corrispondenza del tratto interessato sono presenti anfibi, tra cui la rana appenninica *Rana italica* (All. IV Dir. 92/43/CEE) e il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (All. II e V Dir. 92/43/CEE). In tal senso, le lavorazioni devono evitare il periodo invernale, in quanto riproduttivo del gambero di fiume; inoltre, in periodo invernale gli anfibi risultano interrati, motivo per il quale non ne risulterebbe possibile la traslocazione dal sito di scavo. Si ritiene pertanto necessario evitare ogni intervento dal 1 novembre al 30 aprile.

Alla luce delle specifiche progettuali, l'intervento viene realizzato in funzione della necessità di messa in sicurezza della condotta al fine di evitare possibili danneggiamenti e fuoriuscita di greggio, anche a sicurezza del contesto ambientale del corso d'acqua. La manutenzione straordinaria della tubazione ENI non comporta costruzione di traverse o sbarramenti, non configurando quindi modifiche sostanziali della morfologia d'alveo del corso d'acqua. Per quanto dettagliato nella documentazione progettuale fornita dal proponente, trattasi di intervento puntuale e non ricorrente, per il quale non si ravvisano probabilità di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, a condizione del rispetto delle prescrizioni fornite.

### **3. Misure di attenuazione e prescrizioni, obblighi di legge**

*(...) a seconda del grado di impatto individuato, può essere possibile adottare misure di attenuazione intese a evitare gli impatti o a ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito.*

- I. Il proponente specifica nella documentazione progettuale come la durata dei lavori risulti preventivata in mesi 6. Il cronoprogramma deve in ogni caso rispettare il periodo di esclusione dei lavori dal 1° novembre al 30 aprile, risultando possibile effettuare l'intervento, a motivo della necessità di garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di interesse comunitario presenti, dal 1° maggio al 31 ottobre, nel periodo di validità della Valutazione appropriata (anni 5). **A conferma,** il proponente invia tramite PEC il cronoprogramma delle attività con la definizione della data di inizio lavori prevista, nel contesto della Comunicazione di cui al punto XII, ricompreso nella Relazione tecnica di cui al punto XIII.



- II. Dovranno essere verificate e attuate le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua in osservanza a quanto previsto dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. In tal senso è possibile ricordare come la necessità di garantire la continuità longitudinale dei corsi d'acqua si definiva, oltre che dalle citate Misure di conservazione, anche dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. *"Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"*, con richiamo a quanto riportato al punto 8 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074. Si ritiene pertanto necessaria una verifica da parte del proponente della necessità di posa in opera di elementi volti a garantire la continuità longitudinale del corso d'acqua, i quali devono essere realizzati contestualmente all'intervento, verificando preventivamente le condizioni di deflusso e predisponendo la documentazione tecnica funzionale all'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente. **Il proponente notifica via PEC al Soggetto gestore le soluzioni tecniche di cui si prevede l'adozione, ponendo lo stesso in copia conoscenza nell'istanza di richiesta di autorizzazione all'Autorità idraulica competente, ove prevista.** Il proponente comunica successivamente al Soggetto gestore via PEC l'inizio e fine lavori di realizzazione dell'opera di manutenzione straordinaria della tubazione (vedi anche punti XII, XIII e XIV).
- III. **Risulta necessario accertare prima dell'inizio lavori la presenza di anfibi e del gambero di fiume nell'area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni;** la fauna rinvenuta dovrà essere oggetto di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle eventuali ovature e delle larve presenti nel tratto di torrente interessato, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata all'ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un'attenta raccolta ed ad una traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i lavori, inclusa la cantierizzazione. Delle operazioni di verifica e traslocazione deve essere stilata una idonea Relazione da parte del personale incaricato, da trasmettere all'Ente di gestione.
- IV. In ogni fase delle lavorazioni, dovrà essere assicurata la messa in opera di ogni accorgimento volto ad assicurare la minimizzazione della torbidità a carico del corso d'acqua. Del pari, con richiamo all'art. 42, lett. b) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), il proponente è tenuto, sia nel contesto delle attività di organizzazione del cantiere che realizzativo delle fascinate spondali a progetto, ad assicurare un idoneo mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante il corso d'acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale





della fauna ittica. Per quanto riguarda le attività di organizzazione del cantiere, incluse le *“piste temporanee”*, il proponente è tenuto ad intervenire sulla vegetazione per lo stretto necessario. Considerando pertanto come il taglio/sfoltimento previsto debba avvenire nello stretto necessario ed entro una logica che possa favorire a fine lavori la capacità di ripristino dell'assetto naturaliforme della compagine arborea e arbustiva, a seconda delle condizioni stazionali verificate preliminarmente da esperti, deve essere prevista una restituzione tramite impianti di specie locali e/o altre soluzioni idonee a ricostituire l'aspetto originario del soprassuolo nel più breve tempo possibile.

- V. Si richiama interamente l'art. 42 (Obblighi) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017) inclusa la lett. c) riguardante la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici.
- VI. Al fine di individuare un canone realizzativo relativamente alla tipologia delle *“piste provvisorie di cantiere”*, nel contesto di cui alla presente istruttoria si ritiene opportuno fare riferimento al parametro, utilizzato anche nel contesto di interventi selvicolturali, per il quale piste temporanee devono presentare larghezza massima di mt. 3 e lunghezza non superiore a km 1.
- VII. Le *“piste provvisorie di cantiere”* devono risultare oggetto di ripristino a fine lavori, prevedendone l'interdizione ai non autorizzati fino al ripristino delle condizioni antecedenti gli interventi.
- VIII. Devono essere rispettate le condizioni d'obbligo di cui all'elenco a pag. 52 dello Studio di incidenza ( con riferimento al documento V.Inc.A. Appropriata\_Studio di Incidenza\_T. Lemme\_12.07.08.01\_REV1.pdf)
- IX. Il proponente è tenuto alla puntuale sorveglianza delle attività di cantiere, prevedendo e ponendo in essere ogni misura di prevenzione e pronto intervento in caso del presentarsi di problematiche ambientali a carico del corso d'acqua e delle specie presenti; stante il rispetto delle procedure di cui alla Parte Sesta del Dlgs n. 152/2006, lo stesso notifica prontamente al Soggetto gestore ogni criticità o anomalia riscontrata, che possa configurare una perturbazione a carico degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, adottando tempestivamente le necessarie misure al fine di prevenire danni all'ambiente.
- X. Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta



Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024 *“Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della “Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive”, degli “Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte” e dell’aggiornamento degli “Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte” di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022”*. Inoltre, è stato approvato il documento *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell’area, dovrà adottare il protocollo di cui alle *“Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale”* (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all’introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. Questi elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>. Per la scelta del materiale vegetale vivo il proponente si attiene alle modalità ed all’elenco delle piante arboree/arbustive ammesse all’art. 41 delle Norme di Attuazione del Piano d’Area 1° Variante del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR N. 307-52921 del 10 dicembre 2009).

- XI. Ai sensi della Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 *“Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”*, ed in particolare l’art. 12, tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i., con richiamo a quanto riportato al punto 5 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074: *“(…) Oltre a quanto previsto dalla presente disciplina, la Provincia può prevedere l’adozione di ulteriori interventi o misure cautelari di mitigazione e ripristino ambientale, nonché il recupero e la reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto proponente.”* è necessario richiedere presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria verifica funzionale alla necessità di autorizzazione alla messa in asciutta della sezione di alveo soggetta a intervento e il contestuale eventuale recupero ittico.
- XII. Ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all’Intesa 28 novembre 2019 *“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,*

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00000462 del 18/02/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 19/02/2025.0000042.I



tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla. Inoltre, viene specificato come: **"Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000"**.

XIII. Come specificato al par. 2.2 della istruttoria di Valutazione appropriata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori di cui al punto XII, il proponente inoltra una **Relazione tecnica redatta da esperti (materia forestale, agro ambientale, biologia, ecologia applicata e simili) comprendente:**

- Il cronoprogramma previsto, nel rispetto della finestra temporale che prevede la possibilità di attuazione degli interventi dal 1° maggio al 31 ottobre (esclusione dal 1° novembre al 30 aprile), il quale deve prevedere un periodo di controllo di almeno anni 2 successivo agli interventi a progetto e ai ripristini *post operam*, al fine di consentire la sostituzione di eventuali fallanze e sostenere l'attecchimento della vegetazione messa a dimora e i ricacci naturali.
- Il dettaglio delle operazioni di verifica e traslocazione di anfibi e del gambero di fiume nell'area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni, di cui al punto III del presente capitolo;
- Il dettaglio riguardante la richiesta di verifica della necessità di messa in asciutta presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria, di cui al punto XI;
- L'esito della verifica di cui al punto II da parte del proponente della necessità di posa in opera di elementi volti a garantire la continuità longitudinale del corso d'acqua, comprendente il dettaglio delle eventuali soluzioni tecniche di cui si prevede l'adozione;
- Il programma dettagliato di ripristino *post operam*, con le specifiche realizzative e delle attività previste inerenti le *"piste temporanee di cantiere"* e i dettagli relativi alla gestione del cantiere, per i quali deve essere prevista una restituzione tramite impianti di specie locali e/o altre soluzioni idonee a ricostituire l'aspetto originario del soprassuolo nel più breve tempo possibile.

4.v, FTEMP.ft, 160.nd

XIV. Il proponente comunica via PEC all'Ente di gestione la fine lavori e l'avvio del ripristino *post operam* delle aree di cantiere e delle piste temporanee.

**4. Esito - Giudizio di incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, Art. 6, par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43)**

Per quanto emerso dall'analisi progettuale, in funzione dell'espressione del Giudizio di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata, si esprime quanto segue: tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando quanto specificato al paragrafo 3 "Misure di attenuazione e prescrizioni, obblighi di legge" della presente istruttoria, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile il verificarsi di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat (perturbazione significativa e degrado) presenti nel sito Natura 2000 derivanti dal progetto di Interventi per la messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12" - punti 12-357, 07-358, 08-358 e 01-434 nei Comuni di Voltaggio e Fraconalto (AL)".

Per quanto emerso dall'analisi progettuale, sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del proponente di ogni obbligo di legge e delle mitigazioni e prescrizioni fornite e fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, **poter esprimere Giudizio di Incidenza positivo sul progetto.**

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

L'esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio dell'osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o collegata, dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento.

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR 55-7222/2023/XI "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.", nonché i contenuti di cui alla DGR 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 "Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento  
(F.T. Gabriele Panizza)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*





Bosio, 18 febbraio 2025

## ALLEGATO TECNICO

**Oggetto: Interventi per la messa in sicurezza nei punti 12-357, 07-358, 08-358 e 01-434 del tratto di Oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12” nei Comuni di Voltaggio e Fraconalto (AL), Piemonte**

L'istanza inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (prot. APAP n.35 del 09/01/2025) contiene:

- Relazione di studio di incidenza
- Format Vinca compilato
- Ortofoto dell'area interessata – scala 1:2000
- Inquadramento territoriale dell'area interessata da BDTRE – scala 1:10.000
- Documentazione fotografica
- Tavola progettuale per gli interventi previsti sul punto 01-434

Con la presente istruttoria si forniscono elementi di valutazione rispetto a quanto prescritto e normato dal Piano d'Area del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (I° Variante approvata con D.C.R. n.307-52921 il 10/12/2009), che costituisce stralcio del Piano Territoriale Regionale e sostituisce, a tutti gli effetti, gli elementi territoriali e urbanistici che ne interessano il territorio di competenza.

L'istanza comprende diversi siti, ma solo per punto 01-434 è possibile formulare il parere di conformità al Piano, in quanto unico ricadente all'interno della perimetrazione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.

### Stato dei luoghi

Lo stato dei luoghi oggetto di intervento corrisponde con quanto riportato negli elaborati progettuali.

Il tratto di oleodotto interessato dagli interventi in oggetto è situato nel comune di Voltaggio, nei pressi della colonia estiva "Monte Leco", ai margini del confine orientale del Parco Naturale.

L'area sulla quale insiste la porzione di oleodotto oggetto di intervento è caratterizzata da fenomeni erosivi del terreno, data anche la presenza di corsi d'acqua, così come anche riportato dalla "Carta della propensione al dissesto" a corredo del Piano d'Area.

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00000474 del 19/02/2025

Rep. DD 19/02/2025.0000042.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI



Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese  
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia  
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192  
[areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it)  
[areeprotetteappenninopiemontese@pec.it](mailto:areeprotetteappenninopiemontese@pec.it)  
[www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)  
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

4.v, FTEMP.ft, 161.nd



Localizzazione area oggetto di intervento.

#### Lavori previsti

Lo scopo principale delle opere è quello di stabilizzare il terreno in corrispondenza dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua per prevenirne l'erosione superficiale.

L'intervento prevede la pulizia delle sponde ed opere di ingegneria naturalistica con realizzazione di fascinate e gabbioni per la messa in sicurezza dell'oleodotto e delle opere adiacenti.

In seguito alla pulizia dell'alveo e delle sponde del corso d'acqua, verranno realizzate fascine laterali con materiale vegetale vivo. Parallelamente a queste operazioni, al fianco dell'argine, verranno posati dei gabbioni: tali elementi, costituiti da rete metallica e riempiti di pietre o ciottoli, saranno posizionati, rispetto al fianco dell'argine, in modo da raggiungere un'altezza di circa 1 metro dal piano campagna.


Relativamente alle fascinate e i gabbioni, queste saranno caratterizzate dalla stessa estensione, pari a circa 5 metri sia a monte che a valle delle sezioni interessate per garantire una maggiore stabilità delle strutture, assicurando nel contempo che il flusso naturale delle acque non venga significativamente alterato.

#### Quadro vincolistico e normativo

Il sito oggetto di intervento ricade, a norma del vigente Piano d'Area (Variante approvata con D.C.R. n.307-52921 il 10/12/2009), nella porzione di sovrapposizione tra gli ambiti di "Aree di potenziale sviluppo di attività a carattere agro-silvo-pastorale e zootecnico: aree a bosco a funzione produttiva", normate dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.), e di "Aree attraversate da condotte in pressione e da elettrodotti", regolate dagli artt. 17 e 18 delle norme citate.

Le opere previste in progetto possono ricondursi all'ambito degli interventi di ingegneria naturalistica, regolamentate dall'art.34 delle N.T.A. ("Interventi di rinaturalizzazione ed elementi costruiti del paesaggio"), all'interno dei tipi di intervento previsti dal Piano d'Area.





Estratto da: Tav.1 - Carta dei vincoli e destinazioni d'uso – Piano d'Area.

#### Verifica di compatibilità con la normativa di Piano d'Area

Gli interventi ammessi nelle aree attraversate da condotte in espansione sono elencati all'interno dell'art.17 delle N.T.A., per i quali si prescrive in linea generale il migliore inserimento nel paesaggio circostante e rispettando il principio di mitigazione visiva, secondo i commi 9] e 10] del già citato articolo.

Data la specificità dell'intervento previsto, il caso in oggetto non può essere valutato unicamente all'interno delle disposizioni relative all'impianto, ma è necessario fare riferimento alla complessità dell'intervento, configurandosi come la messa in atto di tecniche afferenti al campo dell'ingegneria naturalistica.

Più nello specifico, il comma 5] dell'art. 34 delle N.T.A. include esplicitamente tra le opere di ingegneria naturalistica consentita gli "interventi stabilizzanti" che prevedono la realizzazione di fascinate, e gli "interventi combinati di consolidamento", tra i quali è ammesso l'impiego di strutture gabbionate. Resta fermo il principio secondo cui ogni intervento dovrà essere condotto con tecniche atte a valorizzare le caratteristiche preesistenti del territorio, perseguendo il fine del minor impatto ambientale, secondo i commi 4] e 8] dell'art.34 delle N.T.A. Per le fascinate, in particolare, data la messa a terra di nuovi elementi vegetali, si rimanda a comma 3] dell'art. 41 delle N.T.A. contenente l' "Elenco delle specie arboree/arbustive ammesse", dal quale valutare le essenze vegetali più idonee da impiegarsi.

Per quanto concerne le aree di cantiere, in mancanza di prescrizioni specifiche da Piano d'Area, si richiamano alcune pratiche per scongiurare l'impianto di specie vegetali alloctone, tra cui la pulizia (per quanto possibile) dei mezzi da cantiere prima dell'accesso al sito, con particolare attenzione per le superfici che andranno a contatto con il terreno e, nella previsione di aree di stoccaggio materiali, se necessarie, queste dovranno occupare la minor superficie di terreno possibile.

#### Conclusioni

L'intervento in oggetto risulta realizzabile e compatibile con quanto normato e prescritto dal vigente Piano d'Area, per tale motivo si ritiene che possa essere reso **parere favorevole, condizionato all'osservanza delle prescrizioni sopra richiamate** (di cui ai commi 4] e 8] dell'art. 34 N.T.A., e il comma 3] dell'art.41 delle N.T.A.).

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Funzionario Tecnico  
(Arch. Chiara Bovone)